

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 933 del 10 giugno 2014

Approvazione dell'articolazione organizzativa delle Case rifugio e delle Case di secondo livello per donne vittime di violenza operanti nel territorio della Regione del Veneto. II elenco. DGR n. 2547 del 20.12.2013. L.R. n. 5 del 23.04.2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", articolo 7, comma 1.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà attuazione all'articolo 7, comma 1 della L.R. n. 5/2013 che prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale dell'articolazione organizzativa delle Case rifugio e delle Case di secondo livello per donne vittime di violenza, approvando il secondo elenco per ciascuna tipologia in conformità a quanto disposto al punto 3 della DGR n. 2547 del 20.12.2013.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5 promuove interventi di sostegno a favore di donne vittime di violenza attraverso l'attivazione di strutture di accoglienza individuate nei centri antiviolenza, nelle case rifugio e nelle case di secondo livello, volte ad ospitare donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori. Gli articoli 3, 4 e 5 della legge provvedono a definire le singole strutture di sostegno, disciplinandone altresì l'operatività e le funzioni. L'articolo 7, comma 1 della stessa legge prevede, inoltre, che le strutture citate comunichino la loro articolazione organizzativa alla Giunta Regionale, che la approva.

Con DGR n. 1254 del 16.07.2013 è stata approvata la procedura di rilevazione delle strutture di sostegno e accoglienza di cui agli articoli 3, 4 e 5 della L.R. n. 5/2013, le schede di rilevazione e il relativo avviso. La Direzione regionale Relazioni Internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali) - struttura competente - ha dato avvio alla citata ricognizione pubblicando l'avviso e le relative schede di rilevazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 09.08.2013 e nel sito web istituzionale.

In seguito alla pubblicazione dell'Avviso sono pervenute n. 10 schede di rilevazione di Case Rifugio, n. 16 schede di rilevazione di Case di secondo livello e n. 8 schede che indicano la struttura rilevata sia Casa rifugio sia Casa rifugio di secondo livello, per un totale complessivo di 18 Case rifugio e 24 Case di secondo livello che sono state esaminate dall'Ufficio regionale competente, per verificare la rispondenza ai requisiti strutturali, operativi e funzionali previsti dalla L.R. n. 5/2013.

La predetta legge, all'articolo 4, stabilisce che le Case rifugio debbano essere strutture, pubbliche o private, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale. Le Case rifugio devono assicurare la segretezza dell'ubicazione e devono offrire i loro servizi, indipendentemente dallo stato giuridico o dalla cittadinanza, anche a chi non risiede nel Comune in cui è ubicata la struttura.

Per quanto riguarda le Case di secondo livello, la norma all'articolo 5 stabilisce che queste debbono essere strutture di ospitalità temporanea per le donne vittime di violenza e loro figli e figlie minori che non si trovino in situazione di pericolo immediato; l'accesso avviene per il tramite delle Case rifugio in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 2547 del 20.12.2013 ha approvato l'articolazione organizzativa di n. 7 Case rifugio e n. 5 Case di secondo livello, elencate rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B. Nel medesimo provvedimento la Giunta regionale ha incaricato la Direzione Relazioni Internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali) di disporre un supplemento istruttorio in ordine alle rimanenti schede (n. 11 Case rifugio e n. 19 case di secondo livello), in quanto i dati contenuti nelle stesse non erano sufficientemente esaustivi per valutarne la conformità alle disposizioni della L.R. n. 5/2013.

Gli aspetti da approfondire riguardavano principalmente l'esclusività dell'utenza: in molti casi non era possibile rilevare dalla scheda se le strutture ospitassero esclusivamente donne vittime di violenza oppure donne in situazione di disagio causato da altri fattori (economici, sociali, psicologici) non riconducibili alla violenza di genere. Altri aspetti da chiarire riguardavano altre disposizioni previste dalla citata L.R. n.5/2013: la gratuità dei servizi e del soggiorno, la metodologia di accoglienza applicata, la segretezza dell'ubicazione della struttura e il grado di sicurezza garantito dalle strutture alle ospiti.

In seguito alla predetta attività istruttoria effettuata sono risultate conformi alla legge n. 2 case rifugio e n. 6 case di secondo livello.

Nel periodo della istruttoria suppletiva, in data 3 marzo 2014, è pervenuta alla Sezione Relazioni Internazionali una nuova scheda di rilevazione per una casa di secondo livello. La struttura descritta nella scheda presenta le caratteristiche previste dalla legge e, pertanto, in considerazione dell'importanza di procedere a una ricognizione quanto più esaustiva e costantemente aggiornata delle strutture per donne vittime di violenza attualmente operanti nel territorio, si ritiene opportuno approvare l'articolazione organizzativa anche di questa nuova struttura.

Alla luce di quanto sopra precisato risultano pertanto conformi al dettato della L.R. n. 5/2013:

- n. 2 Case rifugio elencate nell'**Allegato A**;
- n. 7 Case di secondo livello elencate nell'**Allegato B**;

Per quanto riguarda le rimanenti schede, il supplemento istruttorio ha rilevato che non rispondono ai requisiti previsti dalla L.R. 5/2013:

- n. 9 Case rifugio indicate nell'**Allegato C**, in quanto non accolgono esclusivamente donne vittime di violenza di genere;
- n. 13 Case di secondo livello indicate nell'**Allegato D**, in quanto non accolgono esclusivamente donne vittime di violenza di genere;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. 23 aprile 2013, n. 5;
- Vista la DGR n.1254 del 16.07.2013;
- Vista la DGR n. 2547 del 20.12.2013
- Visti gli atti d'ufficio;
- Visto l'art. 2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di ritenere le premesse e gli **Allegati A, B, C, D**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze istruttorie della rilevazione delle strutture di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. n. 5/2013, approvando l'articolazione organizzativa di n. 2 Case rifugio elencate nell'**Allegato A** "L.R. n. 5/2013 - Elenco delle Case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto" e n. 7 Case di secondo livello elencate nell'**Allegato B** "L.R. n. 5/2013 - Elenco delle Case di secondo livello operanti nel territorio della Regione del Veneto", così come disposto dalla DGR 2547/2013 al punto 3;
3. di incaricare il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali di pubblicare sul sito internet istituzionale gli elenchi delle strutture indicate negli **Allegati A e B** come previsto dalle disposizioni operative approvate con DGR n. 1254/2013, aggiornando i precedenti elenchi approvati con DGR 2547/2013;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

